

- **Comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia)**  
**N. 820/2002**

Questo intervento, relativo al caso dei cani beagle provenienti da un allevamento di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), ha avuto una rilevanza a livello nazionale, assumendo i contorni di una tele novela.

La vicenda è iniziata nel maggio 2002, in seguito al sequestro, per presunti maltrattamenti, di alcuni cani destinati ad un allevamento di Amburgo che pratica la vivisezione.

Nel luglio 2002 il Consiglio regionale approvava all'unanimità la l.r. n. 20, la quale, tra le altre disposizioni, proibiva l'allevamento di cani e gatti a scopo di sperimentazione.

Nel frattempo il Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione provinciale di Reggio Emilia, mi segnalava che il Comune di San Polo d'Enza, (nel cui territorio era appunto ubicato uno stabilimento che alleva, tra gli altri, cani e gatti a scopo di sperimentazione), aveva omesso di adottare i provvedimenti a lui demandati dalla l.r. n. 27/2000, concernente la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. L'ENPA mi chiedeva pertanto l'urgente nomina di un commissario ad acta che provvedesse in sua vece.

In particolare, l'ENPA lamentava che, nonostante lo stabilimento non avesse provveduto all'identificazione ed iscrizione di ciascun cane nell'anagrafe canina (e vi avesse provveduto solamente nel giugno 2002, iscrivendo 20 esemplari su diverse centinaia), e non avesse rispettato l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, nonché di segnalazione delle cessioni, vendite e decessi di cani, il Comune non aveva adottato i provvedimenti sanzionatori di competenza.

Chiedevo allora al Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Reggio Emilia di accertare la fondatezza dell'esposto, così da poter valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Il Servizio Veterinario mi comunicava di aver già effettuato una ispezione presso lo stabilimento, unitamente al Corpo Forestale, e di aver riscontrato la presenza di oltre 900 cani recanti solamente un tatuaggio auricolare con numerazione interna, e assicurava comunque di svolgere un'azione sistematica di vigilanza sul registro di carico e scarico.

A sua volta, il Comune di San Polo d'Enza comunicava che, dopo l'iscrizione di circa 50 esemplari nel giugno 2002, nell'agosto 2002 la ditta aveva richiesto l'iscrizione degli altri 922 cani. L'Ente, inoltre, giustificava la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori per il ritardo con il quale la ditta aveva provveduto all'iscrizione nell'anagrafe canina comunale, con riferimento alle sue perplessità circa l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina per un allevamento di animali destinati alla sperimentazione, come tale disciplinato dal D. Lgs. N. 116 del 1992.

Facevo allora presente al Comune che riusciva difficile ipotizzare dubbi interpretativi a distanza di ben due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 27/2000; in ogni caso, poiché l'entrata in vigore della legge regionale 20 del 2002 rendeva illegittimo l'allevamento a scopo di sperimentazione, gli chiedevo di comunicarmi le determinazioni che intendeva adottare in merito alla revoca dell'autorizzazione per l'allevamento di cani e gatti a fini di sperimentazione.

Nel frattempo l'ENPA mi segnalava che, a seguito di verifiche effettuate dal Corpo Forestale dello Stato, risultavano mancanti un centinaio di cani, e chiedeva un controllo sulla legittimità

dell'uscita degli stessi dall'allevamento nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge 20/2002.

Invitavo allora gli Enti interessati ad effettuare ulteriori verifiche, e allo scopo di fare il punto della situazione indicevo una riunione informale.

Per veniva intanto copia del provvedimento con il quale il Comune di San Polo d'Enza, pur in presenza di più violazioni, aveva contestato alla ditta proprietaria dell'allevamento la violazione prevista dal 2° comma dell'art.7 della l.r. 27/2000, e le aveva comminato una sola sanzione pecuniaria, nella misura minima.

A questo proposito comunicavo all'Ente che, a mio avviso, questo provvedimento concretava una elusione sostanziale della normativa, dal momento che ripetute violazioni della medesima norma con distinte condotte omissive avrebbero dovuto comportare, in base ai principi normativi in materia, il cumulo delle relative sanzioni.

Nella riunione tenutasi il 3 settembre presso questa sede alla presenza dei rappresentanti degli enti interessati, si cercava di accertare il numero esatto di cani presenti nell'allevamento, se essi erano stati iscritti all'anagrafe canina e se, infine, erano state comunicate all'anagrafe canina comunale tutte le variazioni (cessioni, nascite, morti).

In quella occasione il Servizio Veterinario evidenziava che, non essendo possibile determinare con esattezza la tipologia dei soggetti ai quali erano stati ceduti i cani, non risultava possibile verificare se le cessioni fossero avvenute in violazione alla legge regionale 20/2002.

Il Servizio peraltro assicurava di aver attivato ogni utile riscontro al riguardo.

A conclusione dell'incontro, ribadivo l'invito a tutti gli Enti preposti a verificare che, successivamente all'entrata in vigore della l. r. n. 20/2002, non fossero state effettuate cessioni di animali a strutture aventi scopo di sperimentazione.

Manifestavo inoltre agli intervenuti la mia intenzione di fare presente all'Amministrazione regionale le difficoltà di applicazione della recente normativa, prospettando l'opportunità di una norma transitoria che, nel rispetto delle finalità di tutela degli animali, consentisse all'azienda di salvaguardare i propri investimenti e l'occupazione.

La riunione si concludeva con l'invito al Sindaco ad adottare i provvedimenti di competenza entro 30 giorni.

Facevo comunque presente che, nell'ipotesi fossi venuta a conoscenza di vendite effettuate dalla ditta in violazione della normativa regionale, avrei attivato senza ulteriori indugi la procedura di nomina del commissario ad acta.

Nei giorni successivi apprendevo dal Corpo Forestale dello Stato che, dopo il primo agosto 2002, data di entrata in vigore della l.r. n. 20/2002, erano state effettuate consistenti cessioni di cani a favore di tre ditte di sperimentazione farmacologica e tossicologica.

Il predetto Corpo aveva pertanto contestato alla ditta tre sanzioni amministrative.

In presenza di siffatte inequivocabili violazioni, invitavo il Sindaco del Comune di San Polo d'Enza ad adottare senza ulteriori indugi il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa alla ditta, al fine di evitare la reiterazione di ulteriori comportamenti illeciti da parte della stessa, con conseguenti responsabilità amministrative e contabili a carico di coloro che ciò avevano consentito.

A questo punto l'ENPA, reiterava la propria richiesta di nomina di commissario ad acta, motivando con la circostanza che il Comune non solo aveva omesso di sanzionare la ditta per le violazioni alle norme della l.r. n. 27/200 sulla tenuta dell'anagrafe canina, ma anche, e soprattutto, che lo stesso non aveva revocato l'autorizzazione all'attività di allevamento: in tal modo, era stato consentito alla ditta di violare ripetutamente gli obblighi discendenti dalla legge regionale n. 20/2002.

Dal canto suo, il Comune, in un comunicato agli organi di informazione affermava la propria intenzione di non attivare alcuna iniziativa in proposito fino a quando non avesse ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna chiarimenti sull'applicazione della l.r. n. 20/2002, stanti i suoi dubbi che tale normativa fosse in contrasto con le norme comunitarie sulla libera circolazione e la libera concorrenza.

Preso atto della posizione assunta dal Comune, ritenevo di non poter più procrastinare l'attivazione della procedura diretta all'adozione dei poteri sostitutivi, ed inviavo l'istanza dell'ENPA al Comitato Regionale di Controllo, affinché quest'ultimo valutasse la sussistenza dei presupposti per disporre la diffida ad adempiere nei confronti dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.32 della l.r. n. 7/1992.

Il 19 settembre il Comitato Regionale di Controllo, ritenendo che sussistesse inadempimento soltanto in relazione all'obbligo di aggiornare, in conformità della l.r. n. 20/2002, l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, invitava il Comune di San Polo d'Enza a provvedere in tal senso entro 45 giorni.

Nel frattempo, la Regione Emilia-Romagna chiariva all'Amministrazione comunale che, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 20/2002, le autorizzazioni all'allevamento di cani e gatti a fini di sperimentazione dovevano intendersi decadute: conseguentemente, le autorizzazioni già rilasciate dovevano essere aggiornate, precisando le specie per le quali tale tipo di attività era consentito.

Ciononostante, il Comune decideva di non applicare la normativa della legge regionale n. 20/2002 e di non dare luogo all'aggiornamento o caducazione parziale dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata alla ditta.

La legge regionale n. 20 del 2002 veniva, nel frattempo, impugnata dal Governo in quanto ritenuta esorbitare dalla competenza legislativa regionale nella materia della ricerca scientifica e della tutela della salute, ed in violazione del D. Lgs. N. 116/1992, di recepimento della direttiva n. 86/608/CEE, nonché in contrasto con la normativa comunitaria nel settore dell'attività di sperimentazione.

Il Comune di San Polo d'Enza ricorreva allora al TAR dell'Emilia-Romagna contro il Comitato Regionale di Controllo, il Difensore civico regionale, la Regione Emilia-Romagna e l'ENPA,

chiedendo la sospensione dei provvedimenti impugnati, ma il TAR rigettava il ricorso: ciò nonostante, il Sindaco comunicava alla stampa che, nella sostanza, avrebbe continuato a disapplicare la l.r. n. 20/2002.

Forse proprio allo scopo di bloccare la procedura di nomina del commissario ad acta, ormai ineludibile, nel novembre 2002 il Sindaco di San Polo d'Enza decideva di revocare la precedente determinazione e di porre nel nulla - limitatamente all'allevamento di cani e gatti - l'autorizzazione concessa a suo tempo all'allevamento di animali a scopo di sperimentazione.

Peraltro, quest'ultimo provvedimento non era fondato su argomentazioni giuridiche, - che anzi erano richiamate le premesse giuridiche che avevano sostenuto la precedente, opposta determinazione - bensì sulle garanzie date, a suo dire, dall'Amministrazione regionale circa la conformità della l.r. n. 20/2002 all'ordinamento comunitario e al disposto costituzionale, nonché sull'impegno che, sempre a suo dire, l'Amministrazione regionale avrebbe assunto, di tenerlo indenne da eventuali richieste di risarcimenti.

Pur trattandosi di provvedimento contraddittorio ed illogico quanto alla motivazione, per contrasto tra le premesse e il dispositivo, prendevo atto che l'Amministrazione aveva ottemperato al proprio obbligo e che, di conseguenza, erano venuti meno i presupposti per l'adozione dei poteri sostitutivi.

E' di questi giorni la decisione con la quale il TAR dell'Emilia-Romagna - adito dalla ditta titolare dell'allevamento - ha negato la sospensiva del provvedimento di cui sopra con una motivazione che lascia poche speranze all'accoglimento del ricorso anche nel giudizio sul merito, con ciò, presumibilmente, ponendo fine alla vicenda.

- **Comune di Sant'Agostino (Ferrara).**

**N. 371/2002**

Il WWF Italia - Sezione Alto Ferrarese, mi segnalava che nell'anno 2000 era stata rilasciata una concessione per la costruzione di una stazione radio base per la telefonia mobile, senza che fosse stata acquisita la prescritta valutazione di impatto ambientale.

Da allora si erano susseguiti una serie di ricorsi, nonché un primo annullamento d'ufficio della concessione edilizia da parte del Responsabile del settore, ed un secondo nel quale lo stesso Responsabile si riservava l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti.

A distanza di un anno, l'amministrazione non aveva però adottato alcun provvedimento concreto per lo smantellamento, o comunque per il suggellamento dell'impianto.

Il WWF mi chiedeva pertanto di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 136 del D. Lgs. n. 267/2000, attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Inviavo allora con urgenza tutto il carteggio al Comitato Regionale di Controllo, perché attivasse la procedura di diffida ad adempiere a carico del Comune di Sant'Agostino.

In quella sede il Comitato verificava, peraltro, che, nella fattispecie, si configurava l'ipotesi di cui all'art.7, comma 8, della l.r. n. 47 del 1985, e che, di conseguenza, la competenza a provvedere per tale ipotesi – in caso di inerzia del Comune - era stata delegata alla Provincia.

Il Comitato stesso provvedeva quindi ad inviare gli atti alla Provincia di Ferrara.

Stante la rilevanza della questione, non ritenevo di chiudere il mio intervento, ma sollecitavo l'Amministrazione provinciale di Ferrara ad intervenire con urgenza, soprattutto in considerazione delle notizie che mi pervenivano dal WWF, secondo le quali l'impianto –abusivo- era ancora in funzione.

Finalmente il Responsabile del procedimento ingiungeva alla ditta di rimuovere tutte le opere eseguite, nonché di ripristinare lo stato nei luoghi entro novanta giorni.

A conclusione della vicenda, il WWF ha preso atto con soddisfazione del provvedimento comunale che, ripristinando le condizioni di legalità, ha rimediato all'errore iniziale.

• **Comune di Castelmaggiore (Bologna).**

**N. 1136/2002**

Una signora aveva sempre pagato l'importo totale dell'ICI per il suo appartamento, senza tenere conto che il marito, dal quale viveva separata, era comproprietario del 50% dello stesso.

Una volta che l'errore era stato chiarito, era stato il marito (e non la moglie) a richiedere il rimborso al Comune di Castel Maggiore.

L'interessato mi riferiva che alla sua richiesta erano state date risposte differenti.

Mi interessavo allora presso il Responsabile dell'Ufficio tributi dell'Ente per conoscere le sue determinazioni.

L'Ente, pur potendo rifiutare la richiesta di rimborso, in quanto presentata da un soggetto non legittimato, una volta accertato che la signora rinunciava al proprio diritto, ha provveduto a rimborsare al marito la somma versata in eccedenza dalla moglie, con ciò dimostrando di ritenere prevalente la sostanza del problema piuttosto che l'aspetto formale.

- **Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna).**

**N. 1409/2002**

Venivo richiesta di intervenire da alcuni residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena, preoccupati per i possibili rischi derivanti dalla presenza, nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni, di una centrale elettrica e di tralicci dell'alta tensione.

A suo tempo l'amministrazione aveva commissionato ad un tecnico una perizia, ed era emersa la presenza di valori di induzione elettromagnetica di un certo rilievo.

Chiedo pertanto all'amministrazione di comunicarmi le misure che intendeva adottare per tutelare l'incolumità pubblica, e i tempi necessari per la loro realizzazione.

Con soddisfazione ho preso atto della sollecitudine con la quale l'amministrazione mi ha fornito tutte le notizie richieste e si è impegnata a provvedere, d'intesa con l'ENEL, all'interramento dell'elettrodotto.

- **Comune di Castel d'Aiano (Bologna).**

**N. 162/2002**

Un Comitato di cittadini residenti in quel Comune mi invitava ad intervenire nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione a due stazioni di radiotelefonica mobile che risultavano in via di attivazione in quel territorio.

In particolare, il Comitato lamentava la mancanza di informazione preventiva circa il rilascio della concessione per l'installazione delle stazioni trasmettenti; la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, obbligatorio nella fattispecie in quanto trattasi di zona soggetta a vincolo paesaggistico; l'installazione di una antenna mobile già operante nel sito dove doveva sorgere la stazione trasmittente; infine, la mancata risposta all'esposto che il Comitato a suo tempo aveva inviato all'amministrazione comunale.

Suggerivo allora all'amministrazione di valutare lo spostamento di tali installazioni dal luogo prescelto, vicino a case abitate anche da bambini, in altri siti disabitati, assai frequenti nel territorio comunale.

In tempi rapidi ho ricevuto una cortesissima risposta dell'Amministrazione, la quale si è dichiarata disponibile a rivedere la scelta dei siti, a tenere presenti le osservazioni che il Comitato presenterà, addirittura a formare un gruppo di lavoro con la rappresentanza del Comitato stesso.

Devo quindi esprimere il mio apprezzamento per questa modalità di azione, non solo rispettosa dei diritti dei cittadini, ma soprattutto pienamente collaborativa e sensibile alle istanze della propria popolazione.

- **Comune di Molinella (Bologna).**

**N. 514/2000**

Chiedeva il mio intervento un legale che agiva per conto dei suoi clienti, da tempo in attesa delle determinazioni del Comune di Molinella in ordine ad una variante a concessione edilizia rilasciata nell'anno 2000.

La concessione era stata sospesa nel 2001 a seguito dell'ispezione dell'Ufficio Difesa del Suolo Reno Ovest della Regione Emilia-Romagna, che contestava una violazione del rispetto delle distanze minime dal piede arginale del fiume Reno previste da un decreto del 1904.

Dopo un ulteriore sopralluogo e dopo alcuni incontri tra l'Ufficio Difesa del Suolo, i tecnici del Comune di Molinella e il tecnico della proprietà, e nonostante la disponibilità evidenziata dalla proprietà ad abbattere una parte di fabbricato così da farlo retrocedere entro i limiti consentiti, non si riusciva a giungere ad un accordo.

Dopo alcuni mesi, il Comune comunicava agli interessati di voler procedere all'annullamento parziale della concessione edilizia originaria, dando termine per presentare memorie ed osservazioni.

La proprietà a questo punto replicava evidenziando che la norma che si assumeva violata andava letta nella sua accezione letterale, secondo la quale erano vietati *“le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini...minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nella diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore ...di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”*. In presenza di disciplina locale che statuisse distanze diverse, questa previsione era pertanto da intendersi superata.

La stessa proprietà faceva inoltre presente gli ingenti danni a lei derivanti da un annullamento parziale della concessione, danni che del resto derivavano anche dal ritardo nell'adozione delle proprie determinazioni da parte dell'amministrazione, e concludeva invitando la stessa a decidere quale soluzione adottare.

Dopo aver approfondito l'intricata vicenda, ho invitato il Comune di Molinella a disporre affinché l'Ufficio competente adottasse le proprie determinazioni in merito alla pratica.

Ho ricevuto in risposta, con la massima celerità, copia del provvedimento definitivo adottato dal Responsabile del Settore Edilizia di quel Comune.

- **Comune di Camugnano (Bologna).**

**N. 517/2000**

Un cittadino da anni chiedeva al Comune di Camugnano il risarcimento per i danni arrecati alla sua proprietà a seguito dell'occupazione di un terreno, avvenuta nel 1980, senza adottare le procedure di esproprio.

Nell'anno 2000 mi ero interessato alla vicenda ed avevo ricevuto assicurazioni da parte dell'Ente che entro alcuni mesi avrebbe definito la richiesta.

Nel 2001, non avendo l'interessato ricevuto alcuna risposta, reiteravo il mio intervento, ricevendo l'assicurazione che entro brevissimo tempo si sarebbe provveduto alla definizione della pratica.

Peraltro, ancora nel 2002 l'interessato mi comunicava che era in attesa di quanto dovuto.

Finalmente, nell'agosto, il cittadino otteneva la somma a lui spettante.

- **Ufficio Sovracomunale Gestione del Territorio per i Comuni di Castel di Casio, Gaggio Montano e Porretta Terme (Bologna).**

**N. 819/2002**

Il presente intervento è la riprova che, laddove i responsabili delle strutture di una amministrazione -benché sprovvista di difesa civica- sono aperti al confronto, il Difensore civico può attivare una collaborazione proficua, tale da corrispondere fattivamente all'interesse degli istanti.

Nel caso di specie, una signora aveva chiesto il mio intervento nei confronti dell'Ufficio sovracomunale Gestione del Territorio per il Comune di Castel di Casio, per ottenere l'accesso agli atti in base all'art.25 della legge n. 241 del 1990, in relazione alla seguente vicenda.

La signora aveva chiesto l'autorizzazione all'installazione di due cancelli a servizio della sua abitazione.

Era stata autorizzata all'apertura di due accessi sulla strada comunale, con l'avvertenza che gli eventuali serramenti dovevano essere realizzati con certe modalità, e comunque dopo aver assolto i relativi obblighi urbanistici.



La signora, che non aveva compreso di dover richiedere una nuova autorizzazione comunale, aveva posto in opera i due cancelli.

A seguito di segnalazione da parte di terzi, l'ufficio comunale accertava l'illegittimità e irrogava una sanzione amministrativa per esecuzione di opere in assenza di denuncia inizio attività.

La signora, molto contrariata, chiedeva all'ufficio di conoscere il nominativo di coloro che avevano fatto quella segnalazione, ma l'ufficio riteneva di non poter fornire quei dati, a suo avviso tutelati ai sensi della legge n. 675 del 1996.

Nel mio intervento nei confronti del Responsabile dell'Ufficio in parola ho innanzitutto evidenziato che, non essendo Difensore civico di quell'ente, non ero legittimata ad attivare il riesame formale del diniego ma che, in ogni caso, ritenevo di poter chiedere la collaborazione dell'ente stesso per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Evidenziavo quindi le motivazioni per le quali non condividevo il diniego opposto, in quanto nell'esposto presentato da terzi non potevano essere contenuti dati sensibili: sono infatti tali solamente quelli che riguardano più da vicino la personalità etico - sociale dell'individuo e le sue caratteristiche psico - sanitarie.

Diverso invece era il trattamento da riservare ai dati personali, che sono quelli che generalmente vengono in evidenza in un esposto.

A questo proposito facevo presente che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa configura come regola la pubblicità dei documenti amministrativi e che, conseguentemente, deve essere garantita agli interessati la visione degli atti necessari per tutelare i propri interessi. La riservatezza, infatti, non coincide con la segretezza delle informazioni in possesso dell'amministrazione, ma indica una parziale delimitazione dei soggetti abilitati a conoscere i dati, attraverso particolari modalità attuative e procedurali idonee ad evitare la divulgazione delle notizie al di là della cerchia dei soggetti legittimati.

L'ufficio aderiva alla mia prospettazione e concedeva prontamente all'interessata copia della documentazione richiesta.

- **Comune di Vergato (Bologna).**  
**N. 981/2001**

Un signora residente in quel comune mi aveva interpellato nel 1999 lamentando che, a seguito di lavori eseguiti a ridosso della zona artigianale, era stato ostruito il sentiero che accede ad una fontana e al fiume Reno, utilizzato da tempo immemorabile.

Avevo pertanto interpellato l'amministrazione, e avevo ricevuto assicurazioni che era intendimento della stessa di dare soluzione al problema, prevedendo nel progetto delle opere di

urbanizzazione uno stradello di collegamento al fiume Reno, nonché una fontana pubblica, al fine di mantenere gli usi consolidatisi nel tempo.

Allo stesso tempo, il Settore Urbanistica e Ambiente dell'Ente aveva invitato le ditte che avevano determinato l'ostruzione a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, con riserva di intervento sostitutivo in caso di inottemperanza.

Avevo allora concluso la pratica comunicando all'interessata la positiva soluzione della vicenda.

Nell'ottobre 2001 la signora mi interpellava nuovamente, comunicandomi che non solo il passaggio non era stato ripristinato, ma che continuavano gli scarichi di terreno, rendendo sempre più problematica la situazione.

Alla mia richiesta di notizie, il Responsabile dell'Unità Operativa rispondeva segnalando la presenza temporanea di un cantiere edile in atto, dovuta all'esecuzione dei lavori autorizzati fin dal 1997, preliminari alla realizzazione definitiva delle nuove opere di urbanizzazione del comparto, e comprendenti tra l'altro la riattivazione del preesistente sentiero pedonale e di una pubblica fontana.

Lo stesso mi faceva presente che, fino a quando tali opere non fossero completate, la situazione di precarietà era destinata a permanere, ma che la stessa non comprometteva l'utilizzo delle infrastrutture di primaria necessità. Tra queste ultime, ad avviso dello stesso Responsabile, non era da ascrivere *"la praticabilità continuativa di un sentiero, la cui unica funzione è quella di consentire passeggiate al fiume, essendo, per tale funzione, presenti in zona tante altre possibilità di raggiungere il fiume"*.

La signora però contestava questa prospettazione, e in ogni caso faceva presente che il problema di viabilità non dipendeva dal cantiere bensì dalla massa di terreno scaricato sul sentiero, la cui riapertura veniva messa in forse.

Chiedevo allora al predetto Responsabile assicurazioni circa la riapertura del sentiero in questione ad avvenuta ultimazione dei lavori.

Nel gennaio 2002 il Responsabile dell'Unità Operativa invitava nuovamente le ditte che effettuavano i lavori in loco ad addivenire al più presto, nonostante l'ampia decorrenza dei termini autorizzativi (dal 1997), al completamento ed ultimazione delle opere autorizzate, intimando il ripristino, entro 30 giorni, dei percorsi pedonali preesistenti che consentono l'accesso alla strada provinciale al fiume Reno.

Il predetto Responsabile rammentava infine che la protrazione dell'inerzia nella realizzazione dei lavori programmati avrebbe determinato il venir meno delle previsioni di edificabilità all'interno dell'intero comparto.

Nel febbraio di quest'anno sono stata nuovamente interpellata dalla signora, la quale segnalava che non era stato fatto nulla per consentire la praticabilità, seppur parziale, dell'anzidetto sentiero.

Trasmettevo allora il reclamo al Responsabile dell'Area Servizi per la Collettività e il Territorio dell'Ente, manifestando le mie riserve circa l'adeguatezza e l'efficacia dell'attività posta in essere dall'ufficio e chiedendo di non procrastinare ulteriormente la risoluzione dell'annosa questione, al fine di porre termine ai disagi lamentati dalla signora e di preservare l'immagine dell'Amministrazione.

Quale risposta, ho ricevuto una nota sul cui contenuto, di forma e di sostanza, non ritengo opportuno alcun commento.

Resto peraltro dispiaciuta di non aver potuto fornire alcuna tutela alla richiedente a causa dell'indisponibilità della struttura comunale.

Ho ritenuto necessario dilungarmi nell'esposizione del presente intervento per evidenziare una situazione la quale, oggettivamente, non presentava particolari difficoltà di soluzione - e che, ciò nonostante, dopo tanti anni non è stata ancora risolta - e di come, in nome dell'interesse collettivo prevalente su quello individuale, sia stato impedito ai cittadini del luogo il passaggio su un sentiero, passaggio che, essendosi consolidato da tempo immemorabile, costituisce oramai diritto di uso pubblico da parte della collettività.

- **Comune di Ravenna.**

**N. 1032/2002**

Si tratta di un intervento che ho posto in essere in attuazione della convenzione stipulata a suo tempo con il Comune di Ravenna.

Riporto anche in questa sede il caso poiché lo ritengo particolarmente significativo del clima di collaborazione che può instaurarsi tra un'amministrazione e il proprio Difensore civico al fine di tutelare sempre meglio ed efficacemente i propri cittadini.

Ad una signora ravennate era stata notificata una infrazione per sosta del veicolo sul marciapiede.

Il marito della stessa aveva allora ricorso al Giudice di Pace.

Il Giudice dapprima aveva disposto la sospensione del verbale, successivamente aveva convocato le parti, chiedendo alla Polizia Municipale di produrre tutta la documentazione relativa all'infrazione.

In quella sede veniva prodotta una relazione con la quale l'agente verbalizzante dava atto che, a seguito di ulteriori accertamenti, era emersa l'inesistenza di segnaletica a delimitazione degli stalli. Tale segnaletica, a suo dire, era probabilmente scolorita nel tempo e tanto più in quella circostanza, a causa dell'oscurità e della neve, non era assolutamente percepibile dall'interessato.

L'agente concludeva nel senso dell'archiviazione del verbale di accertamento.

Sembrava che la vertenza si fosse risolta positivamente per la cittadina incolpevole: invece, inopinatamente, il Giudice di Pace respingeva l'opposizione, valutando inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva da parte dell'opponente.

L'interessata, disperata, si è rivolta al mio ufficio sentendosi perseguitata dalle istituzioni.

Ho allora interessato il Comandante della Polizia Municipale (che del resto era già a conoscenza dell'accaduto) e, dopo alcune settimane, lo stesso mi ha comunicato che, nonostante la pronuncia del Giudice di Pace lo esimesse da ulteriori valutazioni, avendo preso atto dell'insussistenza dell'infrazione, aveva annullato in via di autotutela il provvedimento sanzionatorio.

- **Comune di Modena.**

**N. 876/2002**

Chiedeva il mio intervento un dipendente della Prefettura di Modena il quale, essendo stato assegnato fin dal luglio 2001 al Comune di Modena per lo svolgimento di funzioni in materia di invalidi civili, non era ancora stato inquadrato nei ruoli dell'ente.

A questo scopo l'interessato e altri due colleghi avevano anche chiesto, senza ottenerlo, un provvedimento d'urgenza al Tribunale di Modena.

Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, risultato infruttuoso, veniva iniziata una vertenza di lavoro innanzi al Tribunale di Modena.

Chiedevo allora al Comune un quadro della situazione nonché i tempi di presumibile ultimazione delle procedure di inquadramento.

L'Ente mi faceva presente le motivazioni che l'avevano indotto a sospendere l'inquadramento dei ricorrenti: in applicazione del D. Lgs. N. 112/1998, erano state assegnate al Comune di Modena tre unità di personale, a parziale copertura del trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di trattamento economico degli invalidi civili.

Per tutto l'anno 2001 l'onere per tale personale era a carico del Ministero dell'Interno, successivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto provvedere alle variazioni occorrenti e all'assegnazione delle corrispondenti risorse finanziarie al Comune di Modena.

Invece, dalla fine del 2001 il Comune aveva inutilmente sollecitato i Ministeri interessati per ottenere l'assegnazione delle risorse finanziarie di competenza; per tale motivo, pur continuando a corrispondere al personale il trattamento economico spettante, non aveva proceduto al suo inquadramento.

Nulla poteva essere eccepito, sul piano formale, alla determinazione dell'amministrazione comunale di Modena di procedere all'inquadramento definitivo del personale solo ad avvenuta acquisizione delle risorse da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ritenevo pertanto indispensabile interpellare quest'ultimo, nonché il Ministero dell'Interno, per sollecitare l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire al Comune le risorse finanziarie dovute: il ritardo in tal senso, infatti, poteva determinare negli interessati una sensazione di provvisorietà e di sfiducia verso i comportamenti della pubblica amministrazione.

Il Ministero dell'Interno forniva prontamente un quadro della problematica, dal quale si evidenziava una prima, seppur parziale, evoluzione positiva della vicenda.

Infine, dopo alcune sollecitazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmetteva copia del provvedimento con il quale era stata disposta la variazione di bilancio in favore dei capitoli del federalismo amministrativo, sui quali venivano attribuite alle regioni ed ai comuni interessati le risorse da destinare al pagamento delle competenze per il personale trasferito.

Conseguentemente il Comune di Modena provvedeva all'inquadramento del personale in argomento, con viva soddisfazione degli interessati.

- Comune di Comacchio (Ferrara).

**N. 263/2002**

Ad un cittadino bolognese proprietario di un appartamento a Lido delle Nazioni perveniva un avviso di accertamento concernente l'imposta comunale per il passo carraio – COSAP.

L'interessato mi faceva presente che, in realtà, l'immobile non aveva uno sbocco sulla strada comunale, bensì su un'area appartenente alla Regione Emilia-Romagna.

Alla mia richiesta di delucidazioni, l'Ufficio tributi del Comune ribadiva il proprio convincimento che l'interessato era tenuto a versare il predetto canone, anche se poi, per errore materiale, per un importo minore a quello originariamente notificato.

L'Ente sosteneva infatti che, benché la proprietà del contribuente effettivamente si affacciasse su un vialetto sterrato di proprietà della Regione Emilia-Romagna, da quest'ultimo si accedeva a due strade comunali, attraverso due interruzioni aperte nel marciapiede per il transito delle autovetture.

Insistevvo allora sottolineando la mancanza del presupposto dell'occupazione di spazio o area pubblica di proprietà comunale, al quale l'art.63 del D. Lgs. 446/1997 ricollega l'applicazione del canone: infatti, il presupposto di fatto per identificare una fattispecie di occupazione di suolo pubblico, con conseguente applicazione del canone, risiede nella circostanza che la modifica del piano stradale sia diretta a facilitare in via diretta, e non mediata, l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Nel caso di specie, al contrario, attraverso l'interruzione del marciapiede si perviene in via immediata al vialetto sterrato, e non alla proprietà del signore.

Le mie argomentazioni sono state condivise dall'Amministrazione comunale, la quale ha prontamente provveduto al discarico del canone ed alla cancellazione della posizione dell'interessato dal ruolo comunale.

- **RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Sede di Bologna.**

**N. 217/2002**

Un cittadino mi faceva pervenire copia della comunicazione con la quale la RAI – Sede di Bologna, lamentava la mancata risposta ad una precedente nota, e richiamava l'obbligo di regolarizzare il pagamento del canone RAI per la propria abitazione.

In difetto, l'Amministrazione finanziaria avrebbe proceduto ai necessari controlli.

La nota terminava con l'avvertenza che l'accertamento poteva essere evitato con il versamento di circa 320.000 lire.

Facevo allora presente all'Azienda che il tenore di questa comunicazione appariva quantomeno inopportuno, perché suscettibile di ingenerare notevole confusione ed allarme nei destinatari, specie nel caso di persone anziane.

I termini con i quali essa era redatta, d'altro canto, non risultavano conformi ai principi generali di buona fede e collaborazione che, ai sensi dell'art.10 dello Statuto del Contribuente, devono caratterizzare i rapporti con il contribuente.

Invitavo quindi l'Azienda affinché, per il futuro, eliminasse da queste comunicazioni ogni espressione che potesse assumere un simile significato per i destinatari.

In risposta l'Azienda precisava che il testo in argomento era un secondo avviso, da inviare in caso di mancata risposta alla prima richiesta, e che il contenuto dello stesso aveva solamente un carattere informativo.

In ogni caso, la pratica relativa al cittadino bolognese era stata archiviata.

Questa precisazione non mi sembra sposti i termini del problema: che la nota sia un secondo avviso è ininfluente, dal momento che non esiste alcun obbligo del destinatario di comunicare all'Azienda l'inesistenza di un apparecchio radiotelevisivo presso la propria abitazione.

Il mio auspicio pertanto è che, per il futuro, l'Azienda riconsideri il proprio atteggiamento, e impronti il contenuto delle proprie comunicazioni a modalità più serene e rispettose degli utenti, salvi ovviamente i mezzi di accertamento previsti dalla legge per le ipotesi di sospetta evasione dell'obbligo.

- **Trenitalia S.p.A. – Divisione Passeggeri – Bologna.**

**N. 399/2002**

Un utente di treno Eurostar giunto a Bologna con un ritardo di circa un'ora dopo essere stato costretto a trasbordare su un altro treno, si era visto negare il bonus previsto dal Regolamento per

siffatti ritardi in quanto, a dire della Società, tale ritardo derivava la causa non imputabile a Trenitalia.

L'interessato chiedeva il mio intervento in quanto l'episodio gli aveva determinato un notevole pregiudizio, in conseguenza sia del ritardo in sé e sia anche per il disagio di dover trasbordare i propri bagagli.

La Società in un primo tempo mi comunicava la propria impossibilità ad accogliere la richiesta, dal momento che la causa dell'interruzione era "da ricondursi allo smottamento per lavori svolti da una ditta non incaricata dalle FS operante nei pressi della sede ferroviaria."

Tale risposta non mi appariva convincente, in quanto la normativa sull'esonero della responsabilità che la Società si era data non poteva escludere l'applicazione dei principi in tema di responsabilità contrattuale dettati dal codice civile, prevalenti rispetto alla prima. Inoltre, se il ritardo era imputabile ai lavori eseguiti da una ditta non autorizzata dalle F.S., ciò non esimeva quest'ultima dalle proprie responsabilità nei confronti dei passeggeri, ma piuttosto la legittimava a rivalersi nei confronti dell'autore del disservizio.

Benché la Società non mi abbia fatto conoscere le proprie determinazioni, ho appreso dall'interessato che gli è stato concesso il bonus richiesto.

- **Enel Distribuzione S.p.A. – Zona di Bologna Ovest.**

**N. 874/2002**

Un cittadino extracomunitario al quale era pervenuta una bolletta dell'ENEL di importo molto rilevante, e comunque assai superiore a quanto pagato in precedenza, mi faceva presente che, pur essendosi recato presso gli uffici della società, non era rimasto convinto dalle spiegazioni fornitegli.

Poiché riscontravo che l'interessato parlava con gran difficoltà la nostra lingua, e ancor meno era in grado di comprendere quanto gli veniva detto, intuivo che questa poteva essere la chiave di lettura dell'accaduto. Pertanto, piuttosto che scrivere agli uffici dell'ENEL, li contattavo per telefono: apprendevo così da un addetto, persona molto disponibile e competente, che la bolletta in contestazione riguardava l'addebito per conguaglio dell'energia utilizzata per circa due anni.

L'addetto si metteva a disposizione del cittadino extracomunitario per fornirgli la distinta di tutti i consumi effettuati nei vari periodi, così da fugare tutte le sue perplessità.

Lo stesso inoltre mi forniva delucidazioni circa la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento della relativa fattura.

Tutto questo è stato comunicato al cittadino, che ha ringraziato sentitamente per l'aiuto prestatogli.

- **Telecom Italia S.p.A. – Bologna.**

**N. 843-824/2002**

Ricevevo alcune segnalazioni di cittadini i quali si erano visti addebitare importi per servizi attivati a loro insaputa, e comunque in assenza di sottoscrizione di un contratto.

Al riguardo segnalavo a Telecom Italia S.p.A. che, trattandosi di offerte di servizi a pagamento, in base alla normativa vigente esse potevano essere attivate solamente se richieste dall'utente.

Il Responsabile della Società mi confermava di aver immediatamente disattivato il servizio, la cui attivazione era frutto di un errore, e di aver contestualmente disposto l'accredito degli importi già addebitati a questo titolo.

Ho preso atto con piacere dell'efficienza di Telecom, ma avrei preferito registrare altrettanta efficienza da parte della Società nell'evitare simili disguidi e nel migliorare il servizio a disposizione dei cittadini, posto che quello sopra evidenziato non è stato un caso isolato, e che l'utente, per poter avere informazioni, ha dovuto contattare ripetutamente e con difficoltà la struttura.